NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

# Art. 51

## Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si provvedera' alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1967, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali |
| Estremi | Legge 14 agosto 1967, n. 800 |
| Titolo | IV — Collocamento del personale artistico |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-51-cessazione-e-costituzione-degli-organi-degli-enti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it